

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3527 del 06/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta PASTIFICIO ANDALINI S.p.A. con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), Via Martiri di Belfiore n. 13. Autorizzazione alla MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di produzione pasta all'uovo, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 4004 del 30.06.2015, così come aggiornato con atto n. 6466 del 09.11.2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3655 del 05/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 9854/2017/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **PASTIFICIO ANDALINI S.p.A.** con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), Via Martiri di Belfiore n. 13. Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n. 11775 del 06.03.2017. **Autorizzazione** alla **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **produzione pasta all'uovo**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 4004 del 30.06.2015, così come aggiornato con atto n. 6466 del 09.11.2015.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 06.03.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 11775 del 06.03.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/2653 del 09.03.2017, presentata allo stesso SUAP in data 06.03.2017, dalla Ditta PASTIFICIO ANDALINI S.p.A., nella persona di Massimo Andalini, in qualità di legale rappresentante, con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), Via Martiri di Belfiore n. 13, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 4004 del 30.06.2015, così come aggiornato con atto n. 6466 del 09.11.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione pasta all'uovo;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica sostanziale** delle **emissioni in atmosfera** in quanto, per le emissioni **E7, E8, E9, E14, E15** ed **E16**, viene richiesto l'aumento delle portate, mentre per le matrici acqua e rumore si dichiara un proseguimento senza modifiche;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - * Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 4004 del 30.06.2015, così come aggiornato con atto n. 6466 del 09.11.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Visto che le emissioni derivanti dalle caldaie (tutte a metano) impiegate ad uso produttivo (**E23**-1744 kW, **E24**-453,57 kW, **E25**-453,57 kW) e impiegate per il riscaldamento degli ambienti di lavoro (**E26**-126 kW, **E27**-25,4 kW, **E28**-26,7 kW, **E29**-25,6 kW), rientrano nel campo di applicazione dell'art. 272, comma 1, punto dd), *Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW*, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e pertanto non sono sottoposte ad autorizzazione;
- Preso atto che l'Emissione autorizzata denominata **E17** (trasporto pneumatico sfarinati 4) è stata dichiarata dalla ditta come “non esistente” e quindi “da eliminare”;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Cento Prot. n. 17100 del 31.03.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3707 del 03.04.2017, con cui ha trasmesso:
 - il parere dell'Azienda USL di Ferrara, Dipartimento di Sanità Pubblica, in merito alle emissioni in atmosfera, Prot. n. 15749 del 14.03.2017, nel quale comunica quanto segue: lo stabilimento è ubicato in zona industriale in confine con zona artigianale e zona commerciale; l'Azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa; l'altezza dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 cm. del colmo del tetto e di qualunque ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

- il parere del Servizio Ambiente del Comune di Cento, Prot. n. 16572 del 29.03.2017, nel quale, in merito alla matrice aria, comunica che nelle zone (D4 e D2) in cui ricade l'impianto, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici attualmente vigenti, l'uso "U15 – Artigianato produttivo e industria" è compatibile con la normativa vigente di P.R.G.;
- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/4559 del 20.04.2017, con cui si è richiesto alla Ditta di proporre per il parametro "Polveri", un'eventuale diminuzione dei valori limite di concentrazione, al fine di ridurre il più possibile l'innalzamento del flusso di massa complessivo conseguente agli aumenti di portata;
- Vista la nota trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/5602 del 16.05.2017, in risposta alla nostra richiesta sopra citata, nella quale in realtà si è provveduto a **diminuire le portate** delle emissioni **E1, E2, E6 ed E11**;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 4004 del 30.06.2015, così come aggiornato con atto n. 6466 del 09.11.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per la **modifica sostanziale dell'attività di produzione pasta all'uovo**, autorizzata dalla Provincia di Ferrara con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 4004 del 30.06.2015, così come aggiornato con atto n. 6466 del 09.11.2015, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento, alla Ditta **PASTIFICIO ANDALINI S.p.A.**, C.F e p.IVA n. 01306670389, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), Via Martiri di Belfiore n. 13.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi di Classe "C", autorizzati con il presente atto, sono quelli contrassegnati con le sigle "A" (acque di raffreddamento, nella fognatura di Via Martiri di Belfiore), "B" e "C" (reflui civili, acque meteoriche, acque dilavamento piazzale, acque di scarico dalla zona lavorazione, nella fognatura di Via E. Toti) e indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Schema Fognature*;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale

parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Schema Fognature*;

3. La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Struttura Operativa di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
4. Il gestore è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Struttura Operativa di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
5. Il gestore deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati;
6. Il gestore deve stipulare con la Società HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
7. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009;
8. Gli scarichi delle acque industriali, devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**, ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Schema Fognature*;

Si precisa che:

- la Società HERA S.p.A. – Struttura Operativa di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Struttura Operativa di Ferrara;
- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è

consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato;

- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C" - Planimetria Emissioni** e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15** ed **E16**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 TRABATTO LINEA 1	E2 PRE-ESSICCAZIONE LINEA 1	E3 ESSICCAZIONE LINEA 1	E4 RAFFREDDAMENTO PASTA LINEA 1
Portata (Nm ³ /h)	4.200	3.000	1.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	7,50	7,50	7,50	7,50
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	10	10	10	3
Sistema di abbattimento	-	-	-	-

EMISSIONI	E5 TRABATTO LINEA 2	E6 PRE-ESSICCAZIONE LINEA 2	E7 ESSICCAZIONE LINEA 2	E8 RAFFREDDAMENTO PASTA LINEA 2
Portata (Nm ³ /h)	3.300	1.500	1.200	6.200
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	7,50	7,50	7,50	7,50
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	10	10	10	3

Sistema di abbattimento	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---

EMISSIONI	E9 PASTORIZZATORE 1 LINEA 3	E10 PASTORIZZATORE 2 LINEA 3
Portata (Nm ³ /h)	1.200	1.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	7,50	7,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	-	-

EMISSIONI	E11 TRABATTO LINEA 3	E12 PRE-ESSICCAZIONE LINEA 3	E13 ESSICCAZIONE LINEA 3
Portata (Nm ³ /h)	4.500	1.100	1.100
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	7,50	7,50	7,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	-	-	-

EMISSIONI	E14 TRASPORTO PNEUMATICO SFARINATI 1	E15 TRASPORTO PNEUMATICO SFARINATI 2	E16 TRASPORTO PNEUMATICO SFARINATI 3
Portata (Nm ³ /h)	1.600	1.600	2.400
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	10,00	10,00	7,50
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	F.T.	F.T.	F.T.

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15** ed **E16** con **periodicità almeno annuale**;

3. **Per le emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 ed E16** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Cento;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Cento;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del Rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**.
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della

validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica Comunale e dalla normativa vigente;
2. L'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed anche delle apparecchiature rumorose considerate nella

valutazione di impatto acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività compensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, nonché delle caratteristiche acustiche dei locali, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento **sostituisce** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 4004 del 30.06.2015 e il successivo atto di aggiornamento n. 6466 del 09.11.2015.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Cento-Servizio Ambiente, Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.